

del 27 MAG. 2015

Oggetto: Tribunale Civile di Cagliari: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2021/2011 promosso da Azienda ASL 8 di Cagliari/Società Arco dell'Angelo Srl - Atto di transazione e liquidazione somme.

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- VISTO che, con decreto ingiuntivo n. 2021/2011, reso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, la Società Arco dell'Angelo Srl ha ingiunto a questa Azienda il pagamento della somma capitale di € 754.112,25=, a titolo di interessi di mora asseritamente derivanti dal ritardato pagamento di prestazioni sanitarie eseguite da parte della società quale erogatore esterno convenzionato con il Servizio Sanitario;
- ATTESO che, questa Amministrazione ha promosso un giudizio di opposizione avverso il predetto decreto;
- CHE nel corso dell'istruttoria e dagli atti di causa non è apparso contestabile che alla Società Arco dell'Angelo spettino, ai sensi dei contratti che la legavano alla ASL, gli interessi per ritardato pagamento delle prestazioni potendo semmai essere contestata solo la quantificazione degli stessi;
- ATTESO che, nelle more del giudizio, le parti sono addivenute ad un accordo bonario della vertenza pendente di quanto dedotto in giudizio;
- CHE pertanto, in data 20.04.2015 tra la Società Arco dell'Angelo Srl e l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari è intervenuto un atto di transazione in virtù del quale la ASL 8, senza alcun riconoscimento delle avverse pretese nè riconoscimento delle ragioni vantate dall'Arco dell'Angelo Srl, si obbliga a corrispondere alla medesima, in liquidazione, la somma forfettaria di € 500.000,00= (cinquecentomila/00) a fronte del credito portato in decreto;
- CHE la Società Arco dell'Angelo, dietro il pagamento della predetta somma da parte della ASL, dichiara di non aver alcuna altra ragione di credito o azione o altra pretesa nei confronti dell'Azienda e, comunque, di rinunciare ad agire nei confronti della stessa per qualsiasi titolo creditorio o risarcitorio vantato alla data odierna;



RITENUTO che il pagamento della somma di € 500.000,00= da parte della ASL 8 dovrà avvenire entro 90 giorni dalla sottoscrizione della suddetta scrittura, decorsi inutilmente i quali la transazione perderà di efficacia;

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Società Arco dell'Angelo Srl, l'importo di € 500.000,00=, a titolo di interessi moratori e a saldo e stralcio di ogni pretesa comunque denominata nei confronti della ASL 8 di Cagliari, a seguito dell'atto transattivo del 20.04.2015 intervenuto tra le parti in causa e che si allega alla presente determinazione;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato alla Società Arco dell'Angelo Srl;
- la spesa iscritta al Bilancio d'esercizio 2011 della ASL andrà imputata al "fondo rischi per interessi moratori", codice conto A 202030109;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu